

**COMUNE DI CONDOVE**

Provincia di Torino

\* \* \*

**VERBALE DEL REVISORE UNICO**

**n. 2 del 1^marzo 2024**

\* \* \*

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", INTEGRAZIONE.**

Il Revisore dei conti,

ricevuta la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'integrazione al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e di esposizione pubblicitaria, procede con l'esame della proposta alla modifica regolamentare.

Le modifiche proposte al vigente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2023 consistono nell'aggiunta di un nuovo articolo codificato al numero n. 55-bis – Aree urbane, come segue:

*“Per le occupazioni di suolo pubblico adiacente a proprietà privata ad uso pubblico. Tali aree possono essere concesse esclusivamente per costituzione o ampliamento di cortili, giardini ecc. previa verifica che non sono utili al soddisfacimento di bisogni della collettività.*

*Per le occupazioni di suolo pubblico su richiesta di attività commerciali o artigianali. Tali aree possono essere concesse esclusivamente per il rispetto di normative di sicurezza quali depositi di materiali infiammabili ecc. previa verifica che non sono utili al soddisfacimento di bisogni della collettività.*

*La durata della concessione è di anni cinque. L'autorizzazione è concessa con deliberazione della giunta comunale previa relazione degli uffici interessati.*

*Sulle aree concesse è possibile installare manufatti fatta salva la presentazione di idonea pratica edilizia.”*

Considerato che l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) disciplinante le funzioni dell'organo di revisione, prevede il rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione nella materia di cui al punto 7 della lettera b) comma 1, dell'articolo 239, e in particolare per quanto attiene "all'applicazione dei tributi locali" sia da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi stessi ivi comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva

previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e non a "qualsiasi atto appartenente alla competenza consiliare in tale materia".

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi finanziari, il Revisore esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento così come predisposto e consegnatogli.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Valeria Gattone